

## **Legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub)**

### **Modifica del 26 settembre 2014**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi  
del Consiglio nazionale del 14 maggio 2013<sup>1</sup>;  
visto il parere del Consiglio federale del 3 luglio 2013<sup>2</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 16 dicembre 1994<sup>3</sup> sugli acquisti pubblici è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione*

*In tutta la legge «Accordo GATT» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «GPA».*

*Ingresso*

visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>4</sup>;  
in esecuzione dell'Accordo del 15 aprile 1994<sup>5</sup> sugli appalti pubblici (GPA);  
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 1994<sup>6</sup>,

*Art. 21 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'offerta più favorevole dal profilo economico ottiene l'appalto. Essa viene determinata considerando diversi criteri, in particolare il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi d'esercizio, il servizio clientela, l'idoneità della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, il valore tecnico e la formazione di persone nella formazione professionale di base. Quest'ultimo criterio può essere preso in considerazione soltanto per gli appalti non sottoposti a trattati internazionali.

- 1 FF **2013** 4673
- 2 FF **2013** 4689
- 3 RS **172.056.1**
- 4 RS **101**
- 5 RS **0.632.231.422**
- 6 FF **1994** IV 923

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014

Il presidente: Ruedi Lustenberger

Il presidente: Hannes Germann

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 7 ottobre 2014<sup>7</sup>

Termine di referendum: 15 gennaio 2015

<sup>7</sup> FF 2014 6207